

Art.1

La biblioteca del Comune di Macello istituita a norma della L.R. n. 78 del 19.12.1978 é un servizio comunale avente lo scopo di :

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonchè dagli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonchè di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art.2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la biblioteca è dotata di un fondo librario.

Il fondo librario e altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, dischi, ecc.)

Art. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

La Regione dovrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il Servizio bibliotecario territoriale.

Art. 4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Art. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato a personale di questo Comune, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19.12.1978, n. 78.

Art. 6

Il personale incaricato:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'Istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione, la tenuta dei registri, degli inventari e provvede alla periodica redazione delle statistiche e delle relazioni;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) riceve e sbriga la corrispondenza, firma gli atti e le lettere che si spediscono dalla biblioteca;
- d) segnala al Consiglio di biblioteca per l'acquisto un elenco di pubblicazioni per un regolare aggiornamento ed incremento bibliografico secondo i fini cui è destinata la biblioteca e tenuto conto delle esigenze espresse dai lettori;
- d) dà attuazione al programma di attività culturali anche nell'ambito del servizio bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;
- e) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale e in particolare con le scuole;
- f) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali e competenti e con la direzione del servizio bibliotecario di appartenenza;
- g) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte, oltre al responsabile:

- tre membri rappresentanti il Consiglio Comunale, scelti tra le persone di maggiore cultura, prestigio ed obiettività, due dei quali designati dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza,
- un rappresentante del mondo della scuola designato dagli organismi competenti,
- un rappresentante dell'utenza designato dal responsabile della biblioteca,
- un rappresentante delle associazioni socio-culturali esistenti sul territorio designato dalle associazioni stesse.

Sulla base dei suddetti indirizzi il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di biblioteca decade con il Consiglio comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il direttore del Servizio bibliotecario o un suo rappresentante.

Art. 8

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il responsabile, il presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente due volte all'anno su convocazione del presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;

- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonchè i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali e di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) prepara un piano annuo di sviluppo e di attività da svolgere dalla biblioteca da presentare al Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della L.R. n. 78 del 19.12.1978;
- d) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario, la disinfezione e disinfestazione del locale e del materiale;
- e) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamento al regolamento;
- f) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;
- g) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;
- h) nomina i rappresentanti al Consiglio di Servizio e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del Servizio bibliotecario territoriale.

Art. 10

La biblioteca deve rimanere aperta non meno di due giorni alla settimana per un totale minimo di 5 ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento di identità e, per i minori, dall'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal responsabile.

Art. 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal responsabile, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre o per pubblicazioni).

Art. 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di due volumi per volta. In base a criteri di opportunità il responsabile ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 14

La durata del prestito di regola è determinata in 15 giorni.

E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal responsabile.

Art. 16

ali guasti riscontrati. Essi possono liberamente usare i cataloghi per autori, per soggetti e i periodici.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal responsabile.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento o all'integrità dell'istituto.

Art. 17

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art. 18

Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

Art. 19

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il

rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano delle controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.